 <p>FEDERFARMACO</p>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>III</p>
		<p>Aggiornamento 19 marzo 2019 Rev.03</p>

MODELLO

DI

ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO

D. LGS. 231 – 8 giugno 2001



Il presente aggiornamento del Modello è stato approvato
dal
Consiglio di Amministrazione
di
Federfarmaco S.p.A.
nella seduta tenutasi il
19 marzo 2019



INDICE

DEFINIZIONI.....	4
PREMESSA.....	5
1. IL D. LGS. 231/2001	6
2. LE LINEE GUIDA	18
3. IL MODELLO	19
4. L'ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA (ODV)	22
5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	28
6. SISTEMA DISCIPLINARE.....	30
7. VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO	33
8. MAPPATURA PROCESSI	33
9. ANALISI DEI RISCHI	53
1. PREMESSA	53
2. METODOLOGIA VALUTAZIONE DEI RISCHI	54
3. METODOLOGIA VALUTAZIONE SISTEMI DI CONTROLLI INTERNO	57
4. METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI	59
5. RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT	59
6. CONCLUSIONI	59



DEFINIZIONI

C.C.N.L.: il contratto collettivo nazionale per i dipendenti applicato da Federfarmaco S.p.A.

OdV: è l'organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Consulenti: si intendono coloro che agiscono in nome e/o per conto di Federfarmaco S.p.A. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale (anche a progetto).

Dipendenti: tutti i dipendenti di Federfarmaco S.p.A.

D. Lgs. 231/2001 o Decreto: il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Federfarmaco S.p.A. o la Società o Federfarmaco: è Federfarmaco S.p.A., corrente in Carpiano (MI).

Linee Guida: le linee guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo indicato nel D. Lgs. 231/2001

Organi Sociali: si intendono gli Organi e i soggetti che li compongono cui è statutariamente affidata la gestione, l'amministrazione e il controllo della Società (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

P.A.: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Partner: sono le controparti contrattuali di Federfarmaco S.p.A., siano esse persone fisiche o giuridiche che "cooperino" o collaborino con la Società nell'ambito dei Processi Sensibili.

Processi Sensibili: sono le attività di Federfarmaco S.p.A. nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.

Reati: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 ed elencati e descritti nel presente documento.

Destinatari: i soggetti cui è rivolto il Modello (quali, per esempio, gli Amministratori, i Componenti del Collegio Sindacale, i Dipendenti, i collaboratori, i consulenti)

Procedure/Protocolli/Policy: sono i documenti posti a presidio. Sono in parte contenuti nel Modello e in parte presenti in altre aree aziendali.



PREMESSA

L'Azienda con il presente documento (aggiornamento), intende non soltanto conformarsi alle novità legislative ed alle sollecitazioni introdotte nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 231/2001, in tema di "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche, ma intende altresì cogliere l'occasione offerta da tale norma per evidenziare, ancora una volta, quali siano le politiche (ed i principi) di comportamento della Società, in particolare fissando, con chiarezza e con forza, i valori dell'etica e del rispetto della legalità.

Federfarmaco S.p.A. è infatti fortemente convinta della necessità di evidenziare che la commissione di reati è sempre e comunque contro l'interesse della Società, anche quando, apparentemente, taluni effetti dei Reati potrebbero risultare a suo vantaggio (o nel suo interesse).

Federfarmaco, nel corso della sua storia ha sempre profuso un notevole impegno e un analitico sforzo tesi a conformare e sviluppare una politica dell'etica, della legalità, del rispetto dei principi generali e delle regole di buon comportamento – come sarà nel seguito precisato – nonché, recentemente, uno sforzo teso al rispetto delle norme indicate nel D. Lgs. 231/2001, coinvolgendo, in tale opera, i propri amministratori, i dipendenti e i collaboratori.

Il presente Modello è composto dalle seguenti sezioni:

- 1) Modello;
- 2) Allegato A: Documento di analisi dei rischi;
- 3) Allegato B: Elenco reati presupposto – quote/sanz;
- 4) Procedure e istruzioni operative aziendali (il cui elenco è allegato al presente Modello);
- 5) Codice Etico.



1. IL D. LGS. 231/2001

1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 rubricato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto in Italia la “responsabilità amministrativa” delle società.

Si tratta di una innovazione di notevole rilievo e ciò in quanto fino alla data di entrata in vigore del Decreto non era possibile individuare nell’ordinamento italiano un sistema normativo che prevedesse conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti degli enti (rectius delle società) per i reati posti in essere nell’interesse o a vantaggio degli stessi da parte di amministratori e/o dipendenti.

Questa “riforma” è stata affrontata dal legislatore nazionale nell’ambito della ratifica di alcune convenzioni internazionali quali: la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione del 26 maggio 1997 e, infine, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione del 17 dicembre 1997.

Il Decreto prevede dunque la responsabilità (e la conseguente “sanzionabilità”) delle società in relazione a taluni reati commessi (o anche solo tentati) nell’interesse o a vantaggio della società stessa, come detto, dagli amministratori o dai dipendenti.

Le società possono, conformemente a quanto previsto nel Decreto nonché al fine di beneficiare dell’esimente ivi prevista, adottare Modelli di Organizzazione, Gestione e controllo idonei a prevenire i Reati.

I soggetti giuridici destinatari delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 sono:

- le società;
- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le associazioni anche prive di personalità giuridica.

L’art. 5 del Decreto prevede la responsabilità dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (dell’ente stesso o di una sua unità organizzativa autonoma); per esempio gli amministratori, i direttori generali, i responsabili di divisione; in questa categoria vanno comprese le persone che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell’ente, per esempio, soci non amministratori e gli amministratori di fatto;



- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel precedente alinea; per esempio, dipendenti con facoltà decisionali, seppur limitate.

La società quindi, secondo il Decreto, non risponde se le persone sopra indicate, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In linea generale, la normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti d'impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori già esistenti.

Per questa ragione il Giudice penale, competente a giudicare l'autore del fatto è altresì chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, la responsabilità amministrativa della società e ad applicare la sanzione conseguente, secondo una tempistica ed una disciplina che risultano "tipiche" del processo penale.

Al riguardo, la responsabilità della società sorge per connessione con la realizzazione di uno dei Reati da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'ente stesso.

La società, sempre secondo il Decreto, può essere ritenuta responsabile qualora il Reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre la responsabilità viene meno nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito, come sopra ricordato, nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (e quindi con condotte estranee alla politica d'impresa).

Il tipo di rapporto funzionale che lega all'ente colui che commette l'illecito penale può essere di rappresentanza o di subordinazione.

Nel primo caso (rapporto di rappresentanza), quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'ente (società), in considerazione della circostanza che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Nel secondo caso (rapporto di subordinazione), quando invece l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La società non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il Reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

In caso di illecito commesso all'estero, gli enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto-reato è stato commesso, non decida di procedere nei loro confronti.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia – e come già accennato – una forma specifica di esonero dalla responsabilità, qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione, di Gestione e di Controllo idonei a



prevenire i Reati e di aver nominato un organismo di controllo dotato di autonomi poteri di iniziativa e (appunto) di controllo sui modelli.

Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di controlli preventivi attuato anche mediante l'adozione di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici.

Il Modello intende altresì delineare l'attività ed i processi formativi rivolti ai Destinatari indicando, in apposita sezione, la funzione pedagogica della formazione, il suo orientamento e la sua intensità (diversamente modulate a seconda dei soggetti cui si rivolge e in funzione del loro grado di coinvolgimento nel rischio di reato) nonché la sua continuità.

1.2 L'EFFICACIA DEL MODELLO E L'APPARATO SANZIONATORIO

L'efficacia del Modello per essere tale deve essere garantita attraverso la verifica costante della sua corretta applicazione e l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A tale fine, la Società deve creare al proprio interno un Organismo di Vigilanza (e di Controllo) dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, che verifichi il funzionamento, l'attuazione e l'attualità del Modello.

Per quanto riguarda invece il sistema sanzionatorio, il legislatore ha previsto, accanto a sanzioni interdittive, l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria – a struttura bifasica - commisurata per quote.

Pertanto, ed in via esemplificativa, il giudice, in caso di procedimento, determinerà il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegnerà ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive, quali per esempio:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
3. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il legislatore ha inoltre previsto che tali misure interdittive possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Come è agevole intuire, le sanzioni interdittive pongono limiti alla capacità di agire sul mercato e sono quindi destinate ad incidere in modo significativo sulla capacità di profitto delle società (è la c.d. funzione "general-preventiva").



Proprio per questa ragione le sanzioni interdittive possiedono una maggiore efficacia deterrente rispetto alle sanzioni pecuniarie.

Per quanto riguarda l'efficacia temporale di tali sanzioni, il Decreto distingue tra sanzioni interdittive temporanee e sanzioni interdittive definitive.

Il Decreto traccia le linee guida attraverso le quali i giudici determinano, in concreto, la sanzione da irrogare:

- la gravità del fatto (oggettiva e soggettiva; grado di responsabilità dell'ente);
- le condizioni economiche della società;
- l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il sistema sanzionatorio così previsto dal D. Lgs. 231/2001 si completa infine con l'applicazione della confisca e la pubblicazione della relativa sentenza.

Infine, è utile segnalare che, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, ha altresì la facoltà di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività della società per un periodo corrispondente alla durata della pena interdittiva applicata.

1.3 OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA SOCIETÀ

La Società con l'adozione del Modello si pone l'obiettivo di dotarsi e di adeguare il complesso dei principi di comportamento e di condotta già esistenti nonché di aggiornare e, ove necessario, costituire procedure e protocolli che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di delega dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni esistenti, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal D. Lgs. 231/2001, sia in fase di prevenzione dei Reati, che di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

In particolare la Società, con l'adozione del Modello, intende comunicare e ricordare ai Destinatari, come peraltro già indicato nelle premesse, il complesso dei doveri e dei comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell'ambito dei processi esposti a rischio.

Il Modello pertanto integra gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti quali, oltre al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e ai singoli responsabili di funzione:

- ✓ il Codice Etico distribuito ai dipendenti e comunque presso i locali della Società;
- ✓ le procedure interne: si tratta di procedure interne in cui vengono indicati i principi che devono animare determinate attività ovvero le indicazioni da seguire nel caso si trattino determinate materie; le procedure interne sono costantemente aggiornate e messe a disposizione dei Dipendenti;



- ✓ l'analisi dei rischi aziendali: delle attività ritenute sensibili di commissione di reati, svolta mediante analisi delle procedure adottate nell'ambito aziendale e colloqui con i responsabili di funzione;
- ✓ il sistema dei controlli interni esistente: si tratta di una serie di organi quali, oltre al Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'ODV. In questo modo la Società intende predisporre una sorta di "griglia capillare di garanti" che, collocati nelle diverse fasi dei processi decisionali, possano garantire una adeguata protezione ai beni giuridici tutelati dalle norme (anche penali).
- ✓ il sistema di controllo contabile: seppur con compiti e funzioni non strettamente inerenti il Modello, la Società è sottoposta al controllo del Collegio Sindacale;
- ✓ l'attività formativa continua: si tratta di una vera e propria attività di informazione e formazione continua inerente le procedure interne periodicamente svolta tramite il c.d. affiancamento tra dipendenti neo assunti e responsabili di funzione;
- ✓ il Documento di Valutazione dei Rischi ex D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza): si tratta del documento di valutazione dei rischi, delle procedure, delle regole sulla sicurezza, del piano di emergenza, della relativa attività formativa, in una parola, di tutti quei documenti inerenti la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto citato;
- ✓ il sistema dei poteri: si tratta dell'insieme dei poteri necessari al funzionamento aziendale.

1.4 ESONERO RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

In sintesi, il Decreto prevede che la società non risponda dei Reati:

- nel caso in cui i soggetti apicali e/o subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e nel caso in cui la Società provi di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire i Reati;
- se è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione: il c.d. organismo di vigilanza (il collegio sindacale sarà uno degli interlocutori istituzionali di tale organismo, per le evidenti affinità professionali e per i relativi compiti);
- se le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.



1.5 I C.D. REATI PRESUPPOSTO

Descrizione	Riferim. Normativo
1. [art.24] Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	
Frode informatica in danno dello Stato	art. 640-ter c.p.
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di un altro ente pubblico o della Comunità europea	art. 316-ter c.p.
Malversazione a danno dello Stato o di un altro ente pubblico	art. 316-bis c.p.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640-bis c.p.
Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico e della Comunità europee	art. 640 comma 2 n.1 c.p.
2. [art.24-bis] Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p.
Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di utilità pubblica.	art.635-ter c.p.
Danneggiamento di sistema informatici o telematici	art. 635-quater c.p.
Danneggiamento sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	art.635-quinquies cp
Detenzioni/diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	art.615-quinquies cp
Documenti informatici	art. 491-bis c.p.
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	art. 640-quinquies c.p.
Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	art.617-quinquies cp
Intercettazione/impedimento/interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quater c.p.
3. [art.24-ter] Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia	



Associazione di tipo mafioso anche straniere	art. 416-bis c.p.
Associazione per delinquere	416 commi 1-5 c.p.
Associazione per delinquere (diretta a commettere reati di schiavitù, tratta di persone e alla violazione delle norme sull'immigrazione e condizione dello straniero)	art. 416 co 6 c.p.
Associazione per il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	DPR 309/90 art. 74
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi tipo guerra o parti di essa, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più comuni armi da sparo	art 407 comma 2 lett. a) n.5) c.p.p.
Scambio elettorale politico-mafioso	art. 416-ter c.p.
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	art. 630 c.p.
4. [art.25] Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Corruzione e concussione)	
Circostanze aggravanti	art. 319-bis c.p.
Concussione	art. 317 c.p.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.
Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter co 1
Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione)	art. 319-ter, comma 2, c.p.
Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p.
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	art. 319 c.p.
Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-quater
Istigazione alla corruzione	art. 322 co 2 e 4, c.p.
Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione	Art. 322, comma 1 e 3, c.p.
Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	art. 322-bis c.p.
Pene per il corruttore	art. 321 c.p.
5. [art.25-bis] Reati di falso nummario (Delitti contro la fede pubblica)	
Alterazione di monete	art. 454 c.p.
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.	art. 460 c.p.
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero	art. 473 c.p.



di brevetti, modelli e disegni	
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.	art. 461 c.p.
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	art. 453 c.p.
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.	art. 459 c.p.
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	art. 457 c.p.
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.	art. 455 c.p.
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	art. 464 co 1 c.p.
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede	art. 464 co 2 c.p.
6. [art.25-bis.1] Delitti contro l'industria e il commercio	
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517 quater c.p.
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	art. 517 ter c.p.
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.
Frodi contro le industrie nazionali	art. 514 c.p.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.
Turbata libertà dell'industria o del commercio	art. 513 c.p.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.
7. [art.25-ter] Reati societari	
ABROGATO False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori nel caso di società quotate	art 2622 co 3 c.c.
Aggiotaggio	art. 2637 c.c.
Corruzione tra privati	art. 2635 co 3 c.c.
False comunicazioni sociali	art. 2621 c.c.
False comunicazioni sociali delle società quotate	art. 2622 c.c.
Fatti di lieve entità	art 2621 bis c.c.
Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.
Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.



Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	art. 2627 c.c
Impedito controllo	art. 2625 comma 2 c.c
Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	art. 2633 c.c
Istigazione alla corruzione tra privati	art. 2635 bis comma 1 c.c.
Omessa comunicazione del conflitto di interessi	art. 2629-bis c.c.
Operazioni in pregiudizio dei creditori	art.2629 c.c.
Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638 comma 1 e 2 c.c.
8. [art.25-quater] Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	
ABROGATO reato di associazioni sovversive	art 270 c.p.
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	art.270-quinquies cp
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	art. 270-quater c.p.
Assistenza agli associati	art. 270-ter c.p.
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	art. 270-bis c.p.
Attentato per finalità terroristiche o di eversione	art. 280 c.p.
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	art. 280-bis c.p.
Condotte con finalità di terrorismo	art. 270-sexies c.p.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo	art. 302 c.p.
Repressione del finanziamento del terrorismo	Conv.New York del 9 dicembre 1999, art.2
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	art. 289-bis c.p.
9. [art.25-quater.1] Pratiche di mutilazioni organi genitali femminili	
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 583-bis c.p.
10. [art.25-quinquies] Delitti contro la personalità individuale	
Acquisto o alienazione di schiavi	art. 602 c.p.
Adescamento di minorenni	art. 609-undecies c.p.
Atti sessuali con minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo	art 600-bis co 2 c.p
Detenzione di materiale pornografico	art. 600-quater c.p.



Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	art. 600-quinquies c.p.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art. 603 bis c.p.
Pornografia minorile- offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica	art 600 ter co 3 e 4 c.p
Pornografia minorile- reclutamento utilizzo di minori per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico anche virtuale	art. 600-ter co 1 e 2 c.p
Pornografia virtuale	art. 600 quater1 c.p.
Prostituzione minorile	art. 600-bis co1 c.p
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù	art. 600 c.p.
Tratta di persone	art. 601 c.p.
11. [art.25-sexties] Reati di abuso di mercato	
Abuso di informazioni privilegiate	art. 184 d.lgs 58/98
Manipolazioni del mercato	art. 185 d.lgs 58/98
12. [art.25-septies] Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Sicurezza sul lavoro).	
Lesioni personali colpose	art. 590 co 3 c.p.
Omicidio colposo commesso con violazione art 55 co 2 D.lgs. 81/2008	art. 589 c.p.
omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro	art 589 c.p
13. [art.25-octies] Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	
Autoriciclaggio	art 648 ter.1 c.p
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p.
Ricettazione	art. 648 c.p.
Riciclaggio	art. 648-bis c.p.
14. [art.25-novies] Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore	
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	Art. 171-bis legge n. 633/1941



Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno	Art. 171-ter legge n. 633/1941
Fraudolenta produzione, vendita, importazione di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato	Art. 171-octies legge n. 633/1941
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	Art. 171-septies legge n. 633/1941
Messa a disposizione al pubblico, di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione	Art. 171 legge n. 633/1941 comma 1 lettera a-bis e comma 3
15. [art.25-decies] Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all' autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.
16. [art.25-undecies] Reati ambientali	
Attività di gestione rifiuti non autorizzata	D. Lgs. 152/06 art.256
Attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti	Art. 452 quaterdecies c.p.
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	L. 549/93 art. 3 co 6
Delitti associativi aggravati	art 452 octies c.p
Delitti colposi contro l'ambiente	art 452 quinquies c.p
Disastro ambientale	art 452 quater c.p
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;	art. 733 bis c.p.
Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	L. 150/92 art. 6
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto o vendita di specie protette	L. 150/92 artt. 1 , 2 , 3-bis
Inquinamento ambientale	art 452 bis c.p.
Inquinamento colposo provocato da navi.	D.Lgs.202/07 art.9
Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee	D .Lgs. 152/06 art.257
Inquinamento doloso provocato da navi con danni gravi e permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali e vegetali o a parti di queste.	D.Lgs.202/07 art.8 da co 1 a 9
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali	D. Lgs. 152/2006 art 137 co 3, 5 primo periodo, e 13



Scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le prescrizioni dell'autorità competente, superamento valori limite fissati (anche per scarico al suolo). Scarico in mare di navi o aeromobili di sostanza tossiche.	D. Lgs. 152/06 art.137 co 2, 5 secondo periodo, 11
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	D. Lgs. 152/06 art.260-bis
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	art 452 sexies c.p
Traffico illecito di rifiuti	D. Lgs. 152/06 art.259 co1
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;	art. 727 bis c.p.
Violazione dei valori limite di emissione o prescrizioni stabilite dall'autorizzazione	D. Lgs. 152/06 art. 279 co 5
Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	D. Lgs. 152/06 art.258 co 4 secondo periodo
17. [art.25-duodecies] Impiego manodopera irregolare	
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.lgs. 286/98
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato	art. 22 comma 12-bis D.Lgs. 286/98
18. [legge 146/06] Reati transnazionali	
Associazione di tipo mafioso anche straniera	art. 416-bis c.p.
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	DPR n.309/90 art.74
Associazione per delinquere	art. 416 c.p.
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	DPR n.43/73 art.291-quater
Favoreggiamento personale	art 378 c.p
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art 377 bis c.p
Reati in materia di immigrazione clandestina	D. Lgs. 286/1998 art 12 co 3, 3bis, 3ter, e 5
19. [art.25-terdecies] Razzismo e xenofobia	
Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	Art. 604 bis, comma 3 c.p.



2. LE LINEE GUIDA

Come già detto, il Decreto prevede che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.

I principi cui possono ispirarsi questi modelli possono essere rinvenuti nel codice di comportamento (Linee Guida) predisposto da Confindustria il 7 marzo 2002, e successivi aggiornamenti.



3. IL MODELLO

3.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

La redazione del Modello è stata preceduta, come detto, da una serie di attività preparatorie e preliminari suddivise in differenti fasi e dirette allo studio approfondito della Società al fine di pervenire alla realizzazione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi di Reato che, nonostante sia un sistema in “itinerare”, è in linea con le disposizioni del Decreto.

Queste attività hanno comportato, oltre all’analisi dei documenti societari (visura, manuali, procedure, organigramma, ecc.) e all’esame della normativa vigente nel settore, lo svolgimento di interviste e colloqui con il Management delle varie unità e funzioni aziendali, allo scopo di individuare e censire i contatti, i comportamenti ed i processi suscettibili di (potenzialmente) risolversi nei Reati.

Sebbene l’adozione del Modello costituisca una mera “facoltà” dell’ente e non un obbligo, Federfarmaco, esprimendo in tal senso la propria politica aziendale improntata a profonda serietà e volontà di rispettare le norme di legge vigenti, ha deciso di procedere con la predisposizione ed adozione dello stesso in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un’opportunità per migliorare ed integrare la propria “corporate governante” all’interno di un percorso di innovazione, di “sensibilizzazione” e di trasparenza dalla stessa Società già intrapreso, all’atto della sua costituzione.

Si descrivono qui di seguito, brevemente, le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del Modello.

1) Mappatura aziendale delle aree a rischio reato

La redazione ed implementazione di un modello di prevenzione è strettamente legata ad una corretta ed efficace (previa) mappatura dei rischi-reato. Si tratta di una fase c.d. cognitivo rappresentativa, deputata alla percezione del rischio e dalla valutazione della sua intensità.

La Società è dunque chiamata ad effettuare un’indagine dei fattori di rischio e degli elementi di criticità tipici del suo agire, considerando la complessità aziendale, la frammentazione delle competenze, la polverizzazione dei processi decisionali e la c.d. procedimentalizzazione dell’attività.

In questa fase assumono un ruolo importante l’analisi dei flussi informativi aziendali (le comunicazioni) e dei flussi decisionali, nonché la politica attuata dalla Società (intesa sia come concreta distribuzione del potere che come analisi dei rapporti di forza esistenti tra le diverse unità).



Il fine di questa fase è l'analisi del contesto aziendale, per identificare in quale area e/o settore di attività e secondo quale modalità vi sia la (potenziale) possibilità di commissione dei Reati.

2) Identificazione dei processi sensibili

L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata, come già anticipato, attraverso il previo esame della documentazione aziendale nonché attraverso una serie di interviste con i soggetti "chiave" nell'ambito della struttura aziendale, proprio al fine di individuare i Processi Sensibili e i sistemi e/o le procedure di controllo già in atto con riferimento ai medesimi.

Questa analisi ha tenuto in debita considerazione tutte le attività che prevedano, anche in astratto, un contatto ovvero una interazione tra talune risorse aziendali e, per esempio, soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, nonché, come già detto, considerando le attività che possano influire sulla commissione dei reati societari ovvero, più in generale, dei Reati.

3) Sistema di controllo – protocolli specifici

Sulla base dei Processi Sensibili, come sopra individuati, delle procedure e dei controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del Decreto, si è proceduto ad individuare e verificare il grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere, allo scopo di reperire i punti di criticità rispetto alla prevenzione del rischio reato; si sono quindi individuate le azioni atte a migliorare o integrare o redigere le procedure interne ed i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello "specifico".

4) Indagine storica

Questa fase si pone il fine di esaminare la storia (ed i "precedenti") della Società e verificare l'esistenza di eventuali inclinazioni o propensioni alla illegalità.



3.2 LA FUNZIONE DEL MODELLO

L'adozione, l'efficace praticabile e funzionale attuazione del Modello non solo consente a Federfarmaco di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto e, comunque, di "disinnescare" le fonti di rischio penale legate alla specifica attività d'impresa, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua "corporate governance", limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello, quindi, è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo (sia preventivo che "ex post") che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione, ricordiamo, è fortemente condannata e contraria agli interessi di Federfarmaco, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio o un interesse), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Federfarmaco di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è quindi quella di sviluppare la consapevolezza e la sensibilità nei Destinatari che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la stessa Società.

La Società rispetta quanto previsto dalla legge 30 novembre 2017, n° 179 determinandone il processo, le garanzie di riservatezza del segnalante e il sistema di sanzioni per mezzo di una apposita procedura aziendale.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.3 L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE

La Società ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione - come indicato in epigrafe - e con la medesima delibera ha altresì istituito e nominato il proprio Organismo di Vigilanza (OdV).

Le successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello e dei documenti connessi, anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza (OdV), sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Federfarmaco S.p.A..



4. L'ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA (ODV)

4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA E REQUISITI.

L'OdV è costituito da soggetti con adeguate conoscenze specifiche e tecniche in ambito di sistemi di gestione aziendale, legale e societario.

L'OdV ha compiti di "controllo" diversi da quelli svolti dagli altri organi aziendali esistenti (CdA, Collegio Sindacale).

L'OdV nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società è composto da:

- un membro esterno esperto in ambito di gestione del rischio legale;
- un membro esterno esperto in ambito amministrazione/finanza/controllo;
- un membro esterno esperto in ambito amministrazione/finanza/controllo.

Nel dettaglio, le attività che l'organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute gli artt. 6 e 7 del Decreto, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:

- ✓ presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le funzioni di Personale ed Organizzazione, Amministrazione oppure, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;
- ✓ follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

E' garantita, in ragione del posizionamento riconosciuto alle funzioni citate nel contesto dell'organigramma aziendale e delle linee di riporto ad essa attribuite, la necessaria autonomia ed indipendenza dell'OdV.



In caso di temporaneo impedimento dell'OdV di durata superiore a quattro mesi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un supplente.

Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la sua nomina.

Il compito di vigilanza si esplica, in via generale, nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione: l'Organismo di Vigilanza può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello.

Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte.

Nell'esecuzione di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato e collaborare con il responsabile della funzione interessata; nella verifica dell'efficacia e nell'adeguamento costante del Modello l'Organismo di Vigilanza, coordinandosi con i responsabili delle funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati ivi indicati.

In particolare sono previste:

- ✓ verifiche su singoli atti: periodicamente procederà ad una verifica a campione di atti societari nei processi a rischio;
- ✓ periodicamente procederà ad una verifica dell'efficacia degli strumenti organizzativi, anche attraverso:
 - un riesame delle situazioni analizzate;
 - una verifica del livello di conoscenza del Modello da parte del personale;
 - le richieste o segnalazioni pervenute.

L'OdV, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta introdotte, nonché all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni.

4.2 NOMINA E REVOCA

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- I la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- ovvero
- II la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;



ovvero

III l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un OdV ad interim.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza (concreta e pratica) di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. E' fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, Dipendente e/o componente degli Organi Sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

4.3 RAPPORTI TRA DESTINATARI E ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della descritta autonomia ed indipendenza e in ragione di tali peculiari caratteristiche, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione di Federfarmaco (per il tramite del Presidente) e il Collegio Sindacale, in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello o con riferimento a specifiche e significative situazioni.

I Destinatari devono attenersi alle disposizioni previste nel Modello relative alle informazioni e comunicazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello i destinatari devono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni, anche tramite l'indirizzo e-mail appositamente creato.

All'Organismo di Vigilanza devono essere trasmesse, a cura delle funzioni aziendali coinvolte, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste nel Modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti a tali Reati.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello che la struttura societaria di Federfarmaco S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.



4.4 FLUSSI INFORMATIVI: REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE SOCIETARIO.

L'Organismo di Vigilanza informa in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali aspetti critici, comunicando l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le linee di riporto seguenti:

- I. annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione;
- II. annuale, nei confronti del Collegio Sindacale;
- III. e, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, in ogni tempo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Si prevede, inoltre, quanto segue:

- a) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ferma restando l'azione di responsabilità ex artt. 2393 e ss. del codice civile, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni, modulati a seconda della gravità delle infrazioni compiute e sino all'applicazione della sanzione culmine rappresentata dalla destituzione della carica. In questo modo anche le (eventuali) modeste violazioni del Modello da parte degli amministratori saranno sanzionate adeguatamente, evitando il consolidamento di pratiche devianti.
- b) Alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tutti i sindaci e il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

4.5 REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Federfarmaco S.p.A. ai sensi del Decreto, o comunque, in relazione a notizie rilevanti ed inerenti la vita della Società, le consumazioni dei Reati, ecc...



Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte da ciascun responsabile eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei Reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- devono essere trasmesse all'OdV dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ex D. Lgs. 81/2008) e/o dal Datore di Lavoro tutte le segnalazioni ritenute opportune ai fini del Decreto: a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunicazioni relative a modifiche nella struttura del Documento di Valutazione dei Rischi; attività di verifica e controllo in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro; agli infortuni, ecc.;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza;
- i consulenti, i collaboratori e i partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere e gli eventuali provvedimenti conseguenti possono essere definiti e applicati dalla Società in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizie di violazione del Modello e alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione e report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Quest'ultimo definisce, con apposita disposizione interna, criteri e condizioni di accesso al database.



4.7 CLAUSOLA GENERALE

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV.

L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Al fine di garantire che l'attività dell'OdV sia efficace e penetrante, e fermo restando il suo potere e responsabilità per la vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello, egli può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società ma altresì - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.



5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

E' data ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello.

La Società si impegna a facilitare e promuovere la comunicazione e la conoscenza del Modello da parte dei Destinatari, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo.

Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza, adesione ed impegno al rispetto del Modello, dichiarazione che viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

I principi e i contenuti del Modello sono inoltre divulgati mediante corsi di formazione; i Destinatari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione.

Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche (p.e. e-learning).

Il Modello e la sua relativa adozione saranno infine portati a conoscenza – anche tramite formali comunicazioni - di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazione d'affari.

L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società – dall'approvazione del presente Modello - dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione del terzo contraente.

In particolare, la Società ritiene, come detto, importante l'attività formativa, le varie procedure e linee guida esistenti, siano esse relative alle associazioni di categoria, ovvero interne alla Società; per tale ragione, Federfarmaco e l'OdV, con l'ausilio della direzione del personale (o funzione preposta) e, se del caso, attraverso consulenti esterni, provvederà ad effettuare la programmazione dell'attività formativa.

L'attività formativa dovrà essere orientata distinguendosi a seconda del Reato e del soggetto coinvolto (soggetti apicali, responsabili di funzione, soggetti sottoposti all'altrui direzione, ecc.).

L'attività formativa potrà essere svolta sia singolarmente che in gruppi ma la partecipazione dei Dipendenti a tali corsi sarà da considerarsi obbligatoria.

La decisione in merito alla frequenza con cui tale attività sarà svolta è riservata a Federfarmaco.



L'attività formativa è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi presenti, ovvero, in caso di e-learning, attraverso appositi sistemi di rilevamento della partecipazione all'attività formativa.



6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello, rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Le violazioni delle norme del codice di condotta nonché di quanto previsto nel presente Modello (inteso nella sua totalità e quindi nella sua parte generale e nelle singole parti speciali) ledono il rapporto di fiducia instaurato dai Destinatari con la Società e, conseguentemente, comportano le azioni disciplinari nel seguito indicate, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

6.2 MISURE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI

6.2.1 Violazioni del Modello

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- a) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- b) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle



prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;

- c) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- d) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del responsabile delle Risorse Umane (o responsabile preposto), rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

6.2.2 Le sanzioni

La violazione da parte dei Dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

In particolare, il CCNL prevede, a seconda della gravità delle mancanze, i provvedimenti seguenti:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
5. licenziamento disciplinare per giusta causa.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.

Nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della



comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

L'estratto del CCNL relativo al sistema sanzionatorio sopra indicato è affisso sulle bacheche aziendali.

6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI PARTNER

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per la Società è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.



7. VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello, lo stesso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello a prevenire la commissione dei Reati, anche coadiuvandosi con soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti/contatti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione ai Processi Sensibili.

Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti, Destinatari e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di report annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

In particolare, in caso di rilevata inefficienza del Modello, l'OdV esporrà i miglioramenti da attuare.

8. MAPPATURA PROCESSI

Processo PO1: Approvvigionamento prodotti destinati alla vendita

Merce destinata alla vendita: farmaci, parafarmaci, stupefacenti, etc.

Attività: Selezione dei fornitori e gestione dei contratti. Gestione ordini.

Gestione rapporti e trattative con case farmaceutiche e grossisti. Gestione dei contratti quadro/aperti.

Gestione ordini. Verifica degli acquisti.

Rischio: Associazione per delinquere

Gli accordi commerciali con i soggetti terzi (fornitori in questo caso) potrebbero a titolo esemplificativo configurarsi quale presupposto del reato se finalizzati a comportamenti illeciti o pratiche truffaldine (distribuzione di farmaci non autorizzata, spaccio di sostanze stupefacenti,



alimentazione di mercato nero, etc.).

Il reato associativo si caratterizza per quattro elementi fondamentali:

- un vincolo stabile associativo tra tre o più persone (sia interne o esterne alla società);
- una adeguata struttura organizzativa;
- un programma criminoso indeterminato (qualsiasi illecito previsto dal codice penale);
- la volontà dei partecipanti di essere associati ai fini dell'attuazione del programma criminoso.

Rischio: Corruzione P.A.

Il rischio reato potrebbe configurarsi, ad esempio attraverso l'inserimento e pagamento di fatture per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti. L'attività, attraverso accordi con fornitori compiacenti, è da considerarsi strumentale alla creazione di fondi neri da destinare ad attività illecite e corruttive da perpetrare nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Rischio: Corruzione privata

Il rischio reato potrebbe verificarsi a titolo esemplificativo se ad un dipendente infedele di una società fornitrice venisse elargita una somma o promessa di denaro al fine di ottenere privilegi inerenti i tempi di consegna dei beni o servizi, o dilazioni di pagamento, per evitare l'applicazione dei costi aggiuntivi o degli oneri accessori di trasporto o variazioni d'ordine. L'istigazione viene in essere nella misura in cui nelle more delle medesime condotte, le somme di denaro offerte non vengano accettate. L'attività potrebbe anche essere strumentale alla creazione di fondi neri, dal momento che, ad esempio, attraverso ordini di acquisto fittizi, ovvero la simulazione di prestazioni, potrebbero essere costruite delle riserve occulte di denaro cui attingere per fini corruttivi.

Rischio: Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Il rischio reato potenziale, a titolo esemplificativo, potrebbe risiedere nella stipula di contratti per l'acquisto di prodotti derivanti da attività illecite, non accertandosi dell'attendibilità del fornitore. Potrebbe altresì riguardare l'impiego di somme per pagamenti impropri (per l'acquisto di prodotto) con l'intento di riciclare denaro proveniente da attività illecite. Con l'inserimento della fattispecie dell'autoriciclaggio si potrebbe potenzialmente aprire il rischio anche all'impiego di denaro proveniente da illeciti fiscali di cui la società ha voluto dissimulare la provenienza.



Presidi implementati	Descrizione
Proceduralizzazione delle attività/processi sensibili e strumentali	Procedure e istruzioni operative.
Segregazione dei compiti e delle funzioni	Referenziamento fornitori; Validazione tecnica; Gestione operativa; Firma contratto e monitoraggio
Tracciabilità delle attività sensibili e strumentali e documentabilità controlli	Gestionale aziendale.
Formalizzazione del sistema organizzativo	Organigramma
Definizione e formalizzazione poteri autorizzativi e di firma	Sistema Deleghe/Procure.

Processo Po2: Acquisto di servizi, utenze, beni di consumo, altro

Servizi manutenzioni, Servizi di Pulizia, Servizi logistici, utenze, consulenze, beni di consumo ad uso interno, mezzi, attrezzature, arredi.

Attività: Selezione dei fornitori e gestione dei contratti. Gestione ordini.

Gestione rapporti e trattative con fornitori. Gestione dei contratti. Gestione ordini. Verifica degli acquisti.

Rischio: Associazione per delinquere

Gli accordi commerciali con i soggetti terzi (fornitori in questo caso) potrebbero a titolo esemplificativo configurarsi quale presupposto del reato se finalizzati a comportamenti illeciti o pratiche truffaldine.

Il reato associativo si caratterizza per quattro elementi fondamentali:

- un vincolo stabile associativo tra tre o più persone (sia interne o esterne alla società);
- una adeguata struttura organizzativa;
- un programma criminoso indeterminato (qualsiasi illecito previsto dal codice penale);
- la volontà dei partecipanti di essere associati ai fini dell'attuazione del programma criminoso.

Rischio: Corruzione P.A.

Il rischio reato potrebbe configurarsi, ad esempio attraverso l'inserimento e pagamento di fatture per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti. L'attività, attraverso accordi con fornitori compiacenti, è da considerarsi strumentale alla creazione di fondi neri da destinare ad attività illecite e



corruttive da perpetrare nei confronti delle P.A..Inoltre la Società potrebbe incaricare soggetti terzi (consulenti) graditi ai funzionari della P.A. al fine ad esempio di ottenere vantaggi o benefici in un procedimento di gara o per l'ottenimento di un provvedimento amministrativo.

Rischio: Corruzione tra privati

Il rischio reato potrebbe verificarsi a titolo esemplificativo se ad un dipendente infedele di una società fornitrice venisse elargita una somma o promessa di denaro al fine di ottenere privilegi inerenti i tempi di consegna dei beni o servizi, o dilazioni di pagamento, per evitare l'applicazione dei costi aggiuntivi o degli oneri accessori di trasporto o variazioni d'ordine. L'istigazione viene in essere nella misura in cui nelle more delle medesime condotte, le somme di denaro offerte non vengano accettate. L'attività potrebbe anche essere strumentale alla creazione di fondi neri, dal momento che, ad esempio, attraverso ordini di acquisto fittizi, ovvero la simulazione di prestazioni, potrebbero essere costruite delle riserve occulte di denaro cui attingere per fini corruttivi.

Rischio: Intermediazione illecita del lavoro

Il rischio reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro potrebbe configurarsi qualora il personale impiegato dagli appaltatori sia soggetto a condizioni contrattuali difformi da quanto previsto dal CCNL di riferimento al fine di ottenere un risparmio di spesa da reimpiegare in attività illecite da parte di Federfarmaco.

Rischio: Ricettazione e riciclaggio

Il rischio reato potenziale, a titolo esemplificativo, potrebbe riguardare l'impiego di somme per pagamenti impropri (per l'acquisto di consulenze) con l'intento di riciclare denaro proveniente da attività illecite. Potrebbe altresì riguardare l'impiego di somme per pagamenti impropri (per l'acquisto di prodotto) con l'intento di riciclare denaro proveniente da attività illecite.

Con l'inserimento della fattispecie dell' autoriciclaggio si potrebbe potenzialmente aprire il rischio anche all'impiego di denaro proveniente da illeciti fiscali di cui la società ha voluto dissimulare la provenienza.

Presidi implementati	Descrizione
Proceduralizzazione delle attività/processi sensibili e strumentali	Procedure e istruzioni operative.
Segregazione dei compiti e delle funzioni	Separazione tra funzioni operative e funzioni autorizzative e di controllo



Presidi implementati	Descrizione
Tracciabilità delle attività sensibili e strumentali e documentabilità controlli	Gestionale aziendale.
Formalizzazione del sistema organizzativo	Organigramma
Definizione e formalizzazione poteri autorizzativi e di firma	Sistema Deleghe/Procure

Processo P03: Produzione ed erogazione dei servizi

Attività operative interne (alcune appaltate):

- ricevimento medicinali e prodotti parafarmaceutici presso il magazzino
- stoccaggio a magazzino
- controllo scadenze
- ricezione ordini clienti e allestimento
- trasporto e consegna a clienti
- restituzioni
- emergenze

Attività Trade Marketing

Attività Prodotti a Marchio

Attività: Gestione magazzino e allestimento ordini clienti (attività appaltate)

Ricevimento e stoccaggio merce. Ricezione e allestimento ordini clienti. Trasporto e consegna prodotti a clienti. Resi ed emergenze.

Attività: Trade Marketing - Prodotti a Marchio

Rischio: Associazione per delinquere

Gli accordi commerciali con i soggetti terzi (in questo caso i clienti) potrebbero a titolo esemplificativo configurarsi quale presupposto del reato se finalizzati a comportamenti illeciti o pratiche truffaldine (distribuzione di farmaci non autorizzata, spaccio di sostanze stupefacenti, alimentazione di mercato nero, etc.).

Il reato associativo si caratterizza per quattro elementi fondamentali:

- un vincolo stabile associativo tra tre o più persone (sia interne o esterne alla società);
- una adeguata struttura organizzativa;
- un programma criminoso indeterminato (qualsiasi illecito previsto dal codice penale);
- la volontà dei partecipanti di essere associati ai fini dell'attuazione del programma criminoso.



Rischio: Falsità in strumenti e segni di riconoscimento

Il rischio-reato potrebbe in linea teorica realizzarsi nell'attività di vendita di prodotti industriali (farmaci o altri prodotti) con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati.

Rischio: Frode industria e commercio

Il rischio reato si potrebbe verificare il caso in cui venga consegnato ai clienti un prodotto diverso (per consistenza, origine, provenienza, qualità o quantità) rispetto a quello pattuito contrattualmente. In ultimo potrebbero sempre a titolo di esempio essere messi in vendita o circolazione prodotti con attitudine ingannatoria per i consumatori (con segni mendaci). Una condotta simile potrebbe realizzarsi con la vendita di generi alimentari non genuini come genuini.

In termini più generali per ciò che attiene alla distribuzione di farmaci potrebbero essere utilizzati mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Presidi implementati	Descrizione
Proceduralizzazione delle attività/processi sensibili e strumentali	Procedure e istruzioni operative.
Segregazione dei compiti e delle funzioni	Separazione funzioni operative da funzioni di controllo e autorizzative
Tracciabilità delle attività sensibili e strumentali e documentabilità controlli	Gestionale aziendale.
Formalizzazione del sistema organizzativo	Organigramma

Processo PO4: Gestione sicurezza luoghi di lavoro

Gestione del sistema di prevenzione e protezione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Attività: Sistema di prevenzione e protezione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Adozione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle norme a tutela della salute e sicurezza (D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.), con particolare riferimento all'art. 30 D.Lgs. n.81/2008 recante disposizioni per attuazione Modelli Organizzati. La peculiarità della previsione normativa in tema di reati sicurezza non consente di escludere nessun ambito di attività o settore aziendale operativo di Federfarmaco.

Rischio: Omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime

La Società potrebbe non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dei propri magazzini e dei propri uffici (D.Lgs 81/08 e ss.mm.), al fine di



realizzare un risparmio di costi e/o tempi nella esecuzione dei servizi. Nessun ambito o processo aziendale può essere a priori escluso dall'applicazione del art. 25 - septies.

I reati di cui all'art. 25 septies (art. 589 c.p. "Reati di omicidio colposo" e art. 590 co.3 c.p. "Lesioni personali colpose") di natura colposa sono potenzialmente associabili a tutte le attività operative aziendali che hanno impatto nell'adozione delle misure di prevenzione previste dalla normativa per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro al fine di evitare conseguenze dannose per i lavoratori (gestione del sistema di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro).

Presidi implementati	Descrizione
Proceduralizzazione delle attività/processi sensibili e strumentali	Procedure e istruzioni operative
Segregazione dei compiti e delle funzioni	DL; RSPP; Medico Competente; Dirigenti Sicurezza; RSPP; Preposti; Addetti antincendio; addetti emergenza primo soccorso
Tracciabilità delle attività sensibili e strumentali e documentabilità controlli	Sistema di registrazioni e archivio documentale e cartaceo
Formalizzazione del sistema organizzativo	Organigramma Sicurezza
Definizione e formalizzazione poteri autorizzativi e di firma	Sistema Deleghe/Procure

Processo P05: Gestione sistemi informatici e delle reti

Gestione dei sistemi informativi aziendali, gestione della sicurezza dei dati in conformità alle normative applicabili.

Attività: Gestione sistemi informatici e delle reti

Osservanza delle norme e delle buone prassi in tema di sicurezza informatica e protezione dei dati e delle informazioni.

Rischio: Delitti informatici

Il rischio-reato potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo attraverso l'introduzione, senza averne autorizzazione, in sistemi protetti da misure di sicurezza; il possesso abusivo di codici o altri mezzi di accesso ad un sistema informatico protetto; la distruzione, il deterioramento o la cancellazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. Il reato di falsità in documenti informatici, invece, potrebbe essere realizzato dai soggetti di volta in volta interessati attraverso, la falsa attestazione, in atti e documenti informatici, di fatti dei quali l'atto o il documento stesso è destinato a provare la



verità.

Rischio: Violazione del diritto d'autore

il rischio-reato potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo, in duplicazioni abusive di programmi coperti da licenza, nell'acquisto di software contraffatti, ovvero nell'immissione in rete di un software, di un'opera altrui protetta dal diritto d'autore, rendendoli liberamente scaricabili o attribuendosene la paternità.

Presidi implementati	Descrizione
Proceduralizzazione delle attività/processi sensibili e strumentali	Analisi del sistema informativo e attività di cyber security.
Segregazione dei compiti e delle funzioni	Separazione funzioni operative da funzioni di controllo e autorizzative
Tracciabilità delle attività sensibili e strumentali e documentabilità controlli	Tutte le attività sono tracciate e monitorate a livello informatico
Formalizzazione del sistema organizzativo	Organigramma aziendale.

Processo Po6: Gestione amministrativo-contabile

Registrazioni contabili, predisposizione del bilancio di esercizio, relazioni, comunicazioni sociali, gestione degli adempimenti di natura fiscale e tributaria.

Attività: Gestione adempimenti fiscali e tributari

Gestione degli adempimenti fiscali e tributari (versamenti contributivi, dichiarazioni e versamenti delle imposte, etc.) in conformità con la disciplina vigente in materia.

Rischio: Autoriciclaggio

Il processo è strumentale alla commissione del reato di autoriciclaggio, nella gestione degli adempimenti amministrativi le funzioni preposte tramite comportamenti illeciti potrebbero commettere una serie di reati di natura non colposa tali da generare proventi ed altre utilità che potrebbero essere reimpiegati illecitamente nell'attività della società. I reati presupposto per la commissione del reato di autoriciclaggio possono essere sia quelli di natura non colposa rilevanti ai fini 231 (creazione di fondi neri, false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori) che quelli non rilevanti ai fini 231 (reati fiscali e tributari: evasione fiscale, presentazione di dichiarazione infedele o fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento iva, indebita compensazione finalizzati al risparmio fiscale).



Attività: Tenuta della contabilità, redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali

Il processo comprende tutte le attività di registrazione contabile finalizzate alla redazione e approvazione del bilancio annuale della Società. Gestione delle comunicazioni sociali.

Rischio: Corruzione PA

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero essere strumentali al rischio reato di Corruzione. A titolo esemplificativo, si potrebbe procedere alla fatturazione per prestazioni inesistenti, alla sopravvalutazione di beni della Società e del magazzino, alla contabilizzazione di costi per beni e servizi non forniti. Con la registrazione di operazioni inesistenti, potrebbero costituirsi fondi neri contenenti riserve economiche da utilizzare per corrompere esponenti della Pubblica Amministrazione.

Rischio: Corruzione tra privati

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero essere strumentali al rischio reato di corruzione tra privati e/o istigazione alla corruzione tra privati. Attraverso la fatturazione di operazioni inesistenti, la sopravvalutazione di beni della società, la contabilizzazione di costi per beni e servizi non forniti, potrebbero costituirsi fondi occulti contenenti riserve economiche per corrompere esponenti di altre società e/o Cooperative.

Rischio: Reati societari

Il rischio reato potrebbe in linea teorica essere realizzato mediante l'esposizione di dati contabili non rispondenti al vero, l'occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte o anche attraverso la variazione dei conti esistenti, l'inserimento di poste a valori difforni da quelle reali (come ad esempio la sopravvalutazione dei crediti o del magazzino).

Presidi implementati	Descrizione
Proceduralizzazione delle attività/processi sensibili e strumentali	Procedure e Istruzioni operative
Segregazione dei compiti e delle funzioni	CDA / Soci (fase decisionale/approvazione) Area amministrazione e fatturazione (gestione operativa) Collegio Sindacale
Tracciabilità delle attività sensibili e strumentali e documentabilità controlli	Sistema informatico. Archivio cartaceo.
Formalizzazione del sistema organizzativo	Organigramma



Presidi implementati	Descrizione
Definizione e formalizzazione poteri autorizzativi e di firma	Sistema Deleghe/ Procure

Processo P07: Gestione finanziaria e tesoreria

Gestione pagamenti, incassi. Rapporti con istituti di credito.

Attività: Gestione dei flussi e transazioni finanziarie

Gestione dei conti correnti. Gestione pagamenti e incassi. Gestione e registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale. Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa.

Rischio: Ricettazione e riciclaggio

Esempi di modalità di commissione di reati, sono:

- effettuare operazioni con l'intento di raccogliere denaro proveniente da attività criminose al fine di investirlo nei progetti gestiti dalla società, ostacolando in tal modo l'identificazione della (o occultandone la) provenienza delittuosa;
- effettuare trasferimenti di denaro o beni (ad esempio tra le società del gruppo) al fine di occultare la loro provenienza da attività delittuosa

Il rischio potenziale concerne inoltre l'utilizzo di denaro contante, sia con riferimento agli incassi, che ai pagamenti, in ragione del fatto che il contante non è tracciabile.

Attività: Gestione rapporti con Istituti di Credito

Rapporti con istituti di credito riguardanti affidamenti, concessione di mutui e finanziamenti, fidejussioni, factoring, etc.

Rischio: Corruzione privata

Nella gestione dei rapporti che la Società intrattiene con gli istituti bancari, potrebbero in linea teorica verificarsi ipotesi di corruzione tra privati. La Società potrebbe avere interesse ad ottenere finanziamenti, fideiussioni ed in generale erogazioni di linee di credito, conseguite corrompendo con denaro o altra utilità l'esponente bancario infedele.

L'istigazione viene in essere nel caso in cui la somma promessa non venisse accettata.



Presidi implementati	Descrizione
Proceduralizzazione delle attività/processi sensibili e strumentali	Procedure e Istruzioni operative
Segregazione dei compiti e delle funzioni	Iter autorizzativo
Tracciabilità delle attività sensibili e strumentali e documentabilità controlli	Sistema informatico. Archivio cartaceo.
Formalizzazione del sistema organizzativo	Organigramma
Definizione e formalizzazione poteri autorizzativi e di firma	Sistema Deleghe/ Procure

Processo Po8: Gestione del personale

Ricerca e selezione del personale. Gestione adempimenti amministrativi, previdenziali e fiscali legati al personale.

Attività: Amministrazione del personale

Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali. Formazione del personale. Gestione delle note spese e rimborsi/anticipi per viaggi, trasferte e spese di rappresentanza. Provvedimenti disciplinari. Gestione del contenzioso.

Rischio: Autoriciclaggio

Il processo è strumentale alla commissione del reato di autoriciclaggio qualora nella gestione degli adempimenti connessi al personale le persone preposte commettano una serie di illeciti di natura non colposa in grado di generare proventi o altra utilità da reimpiegare nell'attività della Società ostacolando l'identificazione della provenienza. In tal caso il reato presupposto potrebbe essere l'omesso versamento delle ritenute previdenziali.

Rischio: Corruzione PA

Il processo potrebbe essere strumentale al reato di corruzione per riconoscimento di rimborsi spese in tutto o in parte fittizi al fine di creare la disponibilità finanziaria con la quale perpetrare reati contro la Pubblica Amministrazione

Rischio: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il rischio reato potrebbe configurarsi qualora nell'attività inerente all'adempimento degli oneri retributivo-previdenziali il soggetto preposto ponga in essere sfruttamento della manodopera mediante mancata corresponsione della retribuzione dovuta, ovvero corrisponda una retribuzione palesemente difforme dai CCNL nazionali, o palesemente sproporzionata rispetto alla qualità e



quantità del lavoro effettivamente prestato. Ovvero il mancato rispetto di quanto prescritto dal CCNL e dal TU dei lavoratori in materia di riposi, turni e ricorso continuativo a lavoro straordinario.

Rischio: Truffa P.A.

Il rischio reato truffa potrebbe essere commesso attraverso mediante la falsificazione dei dati riguardanti il personale e la mancata corresponsione degli oneri sociali dovuti.

Attività: Selezione e assunzione delle risorse umane

Attività di selezione. Adempimenti connessi all'assunzione.

Rischio: Corruzione

Il processo di selezione, assunzione del personale e gli avanzamenti di carriera potrebbero in linea teorica essere strumentale al reato di corruzione, in quanto l'assunzione di un soggetto gradito al Pubblico Ufficiale/incaricato di Pubblico Servizio può considerarsi, alla stregua del denaro, come un'utilità o ricompensa per quest'ultimo, al fine di ricevere un vantaggio per Federfarmaco.

Rischio: Impiego di manodopera irregolare

Il rischio reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (ex art. 25-duodecies D.lgs. 231/01), potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui siano assunti dalla società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con permesso scaduto, revocato o annullato. La legge prevede inoltre circostanze aggravanti nel caso si impieghino più di tre lavoratori irregolari; o minori in età non lavorativa; o la sottoposizione di lavoratori irregolari a condizioni di sfruttamento.

Rischio: Induzione a non rendere dichiarazioni a autorità giudiziaria

Il rischio-reato potrebbe configurarsi nell'indurre il personale a fornire false dichiarazioni o omettere informazioni innanzi all'autorità giudiziaria nell'eventualità di un processo a carico della Società.

Rischio: Intermediazione e sfruttamento del lavoro

Il rischio reato potrebbe configurarsi nell'ambito dell'attività di assunzione del personale, qualora il soggetto preposto alla suddetta attività recluti del personale per sottoporlo a condizioni lavorative di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno di quest'ultimo.



Presidi implementati	Descrizione
Proceduralizzazione delle attività/processi sensibili e strumentali	Procedure e Istruzioni operative
Segregazione dei compiti e delle funzioni	Separazione funzioni operative da funzioni autorizzative
Tracciabilità delle attività sensibili e strumentali e documentabilità controlli	Sistema informatico Archivio Cartaceo
Formalizzazione del sistema organizzativo	Organigramma
Definizione e formalizzazione poteri autorizzativi e di firma	Sistema Deleghe / Procure

Processo P09: Gestione societaria

Il processo di governo societario tratta delle attività di natura societaria e di corporate governance, compresi i comportamenti degli amministratori e del management nei rapporti con organi di controllo (Collegio sindacale, società di revisione, etc.) e l'Assemblea dei soci. Al processo si associano anche le attività di gestione degli investimenti, gestione dei rapporti con le società controllate e collegate. Il processo di governo societario è in capo al Consiglio di Amministrazione della società.

Attività: Gestione degli investimenti

Investimenti societari

Rischio: Ricettazione e riciclaggio e autoriciclaggio

Il rischio reato potenziale, potrebbe riguardare l'impiego di somme per pagamenti impropri (per investimenti) con l'intento di riciclare denaro proveniente da attività illecite. Con l'inserimento della fattispecie dell'autoriciclaggio si potrebbe potenzialmente aprire il rischio anche all'impiego di denaro proveniente da illeciti fiscali di cui la società ha voluto dissimulare la provenienza. La liquidità della società, rinveniente da reato, potrebbe essere impiegata in una serie di investimenti, con modalità tali da occultare la provenienza delittuosa.

Attività: Gestione dei rapporti con i sindaci

Rapporti con Collegio Sindacale

Rischio: Reati societari

Il rischio reato potrebbe configurarsi attuando condotte di impedimento e ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza attribuite ai sindaci (esempio omissione di informazioni o false informazioni relative al bilancio, etc.).

**Attività: Gestione dei rapporti con società controllate**

Operazioni in essere con le società controllate e collegate a Fedrefarmaco.

Rischio: Associazione per delinquere

Gli accordi commerciali con i soggetti terzi (operazioni con le società controllate e partecipate in questo caso) potrebbero a titolo esemplificativo configurarsi quale presupposto del reato se finalizzati a comportamenti illeciti o pratiche truffaldine.

Il reato associativo si caratterizza per quattro elementi fondamentali:

- un vincolo stabile associativo tra tre o più persone (sia interne o esterne alla società);
- una adeguata struttura organizzativa;
- un programma criminoso indeterminato (qualsiasi illecito previsto dal codice penale);
- la volontà dei partecipanti di essere associati ai fini dell'attuazione del programma criminoso.

Rischio: Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Il rischio reato potrebbe configurarsi con le seguenti modalità a titolo esemplificativo: si potrebbero effettuare operazioni infragruppo con l'intento di raccogliere denaro proveniente da attività criminose al fine di investirlo nei progetti gestiti dalla società, ostacolandone in tal modo l'identificazione della (o occultandone la) provenienza delittuosa; oppure si potrebbe effettuare trasferimenti di denaro o beni tra le società del gruppo al fine di occultare la loro provenienza da attività delittuosa. Nell'ambito dei rapporti "infragruppo" relativi allo scambio di prodotti/servizi il denaro riveniente da reato potrebbe essere trasferito attraverso la stipula di contratti simulati, al fine di occultarne la provenienza.

Attività: Gestione governance

Gestione incombenze societarie. Operazioni sul capitale e operazioni su azioni e quote. Attività relative alle riunioni assembleari

Rischio: Reati societari

Il rischio reato potrebbe configurarsi in linea teorica da parte dei consiglieri di amministrazione ostacolando lo svolgimento dell'attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o compimento di operazioni in pregiudizio ai soci (esempio mancata attuazione dei regolamenti previsti da statuto). I reati indicati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere commessi da amministratori che, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono quote sociali cagionando una lesione all'integrità del capitale o delle riserve; mediante l'approvazione di operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi; mediante la restituzione, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, dei conferimenti ai soci o questi vengano liberati dall'obbligazione di effettuare il conferimento; etc.

Presidi implementati	Descrizione
Segregazione dei compiti e delle funzioni	Consiglio di Amministrazione/Presidente CdA/Consiglieri delegati
Tracciabilità delle attività sensibili e strumentali e documentabilità controlli	Archivio cartaceo. Sistema informatico.
Definizione e formalizzazione poteri autorizzativi e di firma	Sistema Deleghe/Procure

Processo P10: Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gestione delle attività che comportano un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione:

- gestione verifiche ispettive della PA
- gestione provvedimenti e autorizzazioni della PA

Attività: Gestione dei provvedimenti amministrative e autorizzativi alla P.A.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio: Regione, Provincia, Comune, ATS, etc.) per la richiesta di provvedimenti amministrativi o autorizzativi.

Rischio: Corruzione P.A.

Il rischio reato potrebbe configurarsi ad esempio in attività di corruzione finalizzate ad ottenere autorizzazioni o concessioni a vantaggio della società, o anche solo ad accelerare l'iter per il rilascio.

Rischio: Truffa ai danni della PA

Il rischio-reato potrebbe configurarsi nella falsificazione della documentazione e conseguente truffa ai danni della P.A in fase di ottenimento/richiesta di autorizzazioni e permessi connessi allo svolgimento dell'attività della Società. Altresì il rischio potrebbe estrinsecarsi ostacolando lo svolgimento dell'attività di controllo, fornendo informazione o dati alterati o non veritieri, ovvero omettendo informazioni o dati rilevanti.

Attività: Gestione verifiche ispettive condotte dalla P.A.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio Enti locali, ARPA, INPS, INAIL, GdF, Agenzia delle Entrate, ATS, VVFF, CC, NOE, Ministeri, etc.) in occasione delle visite ispettive presso la Società.

**Rischio: Corruzione P.A.**

Il rischio è inerente l'eventuale compimento di pratiche corruttive (ad esempio offrire o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale) che il dipendente della società mette in atto in sede di verifica, ispezione o contenzioso al fine di ottenere favori, inducendo, ad esempio, il pubblico ufficiale a ignorare omissioni o errori negli adempimenti.

Presidi implementati	Descrizione
Proceduralizzazione delle attività/processi sensibili e strumentali	Procedure e Istruzioni operative
Segregazione dei compiti e delle funzioni	Separazione tra funzioni operative e autorizzative e di controllo
Tracciabilità delle attività sensibili e strumentali e documentabilità controlli	Archivio cartaceo
Definizione e formalizzazione poteri autorizzativi e di firma	Sistema Deleghe/Procure.

Processo P11: Gestione adempimenti ambientali

Gestione del sistema a tutela dell'ambiente in conformità alla normativa in essere. Le attività sensibili in cui si scompone il processo sono:

-Gestione rifiuti

Attività: Gestione e smaltimento rifiuti.

Osservanza delle norme previste a tutela dell'ambiente nella gestione dei rifiuti.

Rischio: Reati ambientali

Il rischio-reato potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi con lo svolgimento di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto (farmaci scaduti, commercio di bancali in legno rotti, commercio di materiali ferrosi da smaltire, commercio di carta, catoni e plastiche da smaltire) o inosservanza degli obblighi imposti al soggetto produttore del rifiuto (esempio per corretta gestione modulistica e/o affidamento di incarico per trasporto o smaltimento a soggetti non autorizzati)



Presidi implementati	Descrizione
Proceduralizzazione delle attività/processi sensibili e strumentali	Procedure e Istruzioni operative
Segregazione dei compiti e delle funzioni	Separazione funzioni operative da funzioni autorizzative
Tracciabilità delle attività sensibili e strumentali e documentabilità controlli	Registri e formulari/ SISTRI/MUD
Formalizzazione del sistema organizzativo	Organigramma aziendale.
Definizione e formalizzazione poteri autorizzativi e di firma	Sistema Deleghe/ procure

Processo P12: Gestione commerciale

Gestione trattative commerciali con clienti. Stipula contratti. Attività di marketing. Servizi di supporto finalizzati alla fidelizzazione dei clienti.

Attività: Acquisizione dei clienti. Contratti di vendita.

Gestione trattative commerciali con clienti e potenziali clienti (socie non soci). Stipula accordi commerciali (contratti). Definizione listini.

Rischio: Associazione per delinquere

Gli accordi commerciali con i soggetti terzi (in questo caso i clienti) potrebbero a titolo esemplificativo configurarsi quale presupposto del reato se finalizzati a comportamenti illeciti o pratiche truffaldine (distribuzione di farmaci non autorizzata, spaccio di sostanze stupefacenti, alimentazione di mercato nero etc.).

Il reato associativo si caratterizza per quattro elementi fondamentali:

- un vincolo stabile associativo tra tre o più persone (sia interne o esterne alla società);
- una adeguata struttura organizzativa;
- un programma criminoso indeterminato (qualsiasi illecito previsto dal codice penale);
- la volontà dei partecipanti di essere associati ai fini dell'attuazione del programma criminoso.

Rischio: Corruzione privata

Il rischio reato potrebbe verificarsi ad esempio se ad un dipendente infedele di una società cliente venisse elargita una somma di denaro in cambio dell'autorizzazione di, condizioni particolarmente favorevoli di vendita a favore della società Federfarmaco, in pregiudizio della società cliente che



avrebbe potuto acquistare il farmaco ad un costo inferiore. L'istigazione viene in essere nella misura in cui nelle more delle medesime condotte, le somme di denaro offerte non vengano accettate.

Rischio: Frode industrie e commercio

Il rischio reato potrebbe configurarsi in linea teorica se nell'ambito dell'attività venissero utilizzate "minacce", "violenze" o altri comportamenti intimidatori da parte dei commerciali al fine di prevalere rispetto ai concorrenti.

In termini più generali per ciò che attiene alla distribuzione di farmaci potrebbero essere utilizzati mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Attività: Marketing e servizi correlati alle farmacie

Attività di marketing e promozionali rivolte a farmacie.

Rischio: Associazione per delinquere

Gli accordi commerciali con i soggetti terzi (in questo caso il network) potrebbero a titolo esemplificativo configurarsi quale presupposto del reato se finalizzati a comportamenti illeciti o pratiche truffaldine.

Il reato associativo si caratterizza per quattro elementi fondamentali:

- un vincolo stabile associativo tra tre o più persone (sia interne o esterne alla società);
- una adeguata struttura organizzativa;
- un programma criminoso indeterminato (qualsiasi illecito previsto dal codice penale);
- la volontà dei partecipanti di essere associati ai fini dell'attuazione del programma criminoso.

Rischio: Falsità in strumenti o segni di riconoscimento

Il rischio-reato potrebbe realizzarsi a titolo di esemplificazione nella definizione delle attività promozionali e, più in generale, di marketing commerciale, sfruttando impropriamente marchi altrui (i.e. fenomeni di linkeraggio telematico, etc.). Tale ipotesi potrebbe configurarsi nella costruzione delle campagne di promozione e di marketing.

Presidi implementati	Descrizione
Proceduralizzazione delle attività/processi sensibili e strumentali	Procedure e istruzioni operative
Segregazione dei compiti e delle funzioni	Separazione funzioni operative da funzioni autorizzative
Tracciabilità delle attività sensibili e strumentali e documentabilità controlli	Sistema informatico.



Presidi implementati	Descrizione
Formalizzazione del sistema organizzativo	Organigramma
Definizione e formalizzazione poteri autorizzativi e di firma	Sistema Deleghe/ Procure

Processo P13: Gestione contenzioso

Contenziosi giudiziali, stragiudiziali, accordi transattivi e rappresentanza in giudizio.

Attività: Gestione contenzioso

Contenziosi giudiziali, stragiudiziali, accordi transattivi e rappresentanza in giudizio.

Rischio: Corruzione PA

Il rischio reato potrebbe configurarsi, ad esempio attraverso pratiche corruttive da perpetrare nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Rischio: Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all' A.G.

Il reato in oggetto potrebbe astrattamente assumere rilevanza all'interno della Società nell'ipotesi in cui esista un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della società stessa (Presidente CDA, membri CDA, responsabili, dipendenti), possa essere ravvisabile un interesse della Società nel tentare di esercitare pressioni sul soggetto (ad esempio per non rivelare informazioni che potrebbero pregiudicare l'Ente nel contesto del procedimento in cambio di promesse di denaro o minacce di licenziamento) al fine di ottenere un determinato risultato processuale.

Presidi implementati	Descrizione
Segregazione dei compiti e delle funzioni	Separazione funzioni operative da funzioni autorizzative e di controllo
Tracciabilità delle attività sensibili e strumentali e documentabilità controlli	Archivio cartaceo e corrispondenza
Definizione e formalizzazione poteri autorizzativi e di firma	Sistema Deleghe / Procure

**Processo P14: Gestione omaggi, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni**

Il processo di riferisce alla gestione di omaggi e delle spese di rappresentanza, sponsorizzazioni.

Attività: Gestione omaggi, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni

Il processo di riferisce alla gestione di omaggi e delle spese di rappresentanza, sponsorizzazioni.

Rischio: Corruzione P.A.

L'attività presenta profili di rischio per la commissione del reato di Corruzione attraverso l'elargizione di donativi o altre utilità a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere condizioni di favore in situazioni di particolare interesse per la Società.

Presidi implementati	Descrizione
Segregazione dei compiti e delle funzioni	Separazione funzioni autorizzative da funzioni operative e di controllo
Tracciabilità delle attività sensibili e strumentali e documentabilità controlli	Archivio cartaceo Sistema gestionale
Definizione e formalizzazione poteri autorizzativi e di firma	Sistema Deleghe/Procure



9. ANALISI DEI RISCHI

1. PREMESSA

Federfarmaco S.p.A., attraverso il Modello ex D.Lgs 231/01 (aggiornamento), vuole migliorare il proprio sistema di organizzazione teso a impedire la commissione dei reati contemplati nel catalogo del citato Decreto. In particolare dotandosi di un sistema organizzativo sufficientemente chiaro, con poteri autorizzativi e di firma assegnati secondo criteri definiti e procedure per regolamentare l'attività ed individuare i punti di controllo. E' risultato evidente alla Società il perseguire la definizione delle regole comportamentali a cui tutti i destinatari del Modello devono conformarsi e l'individuazione dei processi a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs 231/01 ovvero l'attribuzione di un grado di rischio per ogni reato presupposto. A ciò segue un sistema di gestione integrato, comprensivo di procedure scritte e validate, poste a presidio dei processi a rischio. Tutti i destinatari sono chiamati a rispettare pedissequamente tutte le procedure aziendali, nessuna esclusa. Tale rispetto sarà garantito da diffusi e puntuali controlli interni ovvero da percorsi formativi, dedicati dalla Società ai destinatari del presente Modello, in ordine alla disciplina della responsabilità amministrativa ovvero circa i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure aziendali poste a presidio.

I presidi procedurali scritti (e relative istruzioni operative scritte e la modulistica di registrazione) introdotti dalla Società nella propria organizzazione fanno parte integrante del presente Modello e concorrono alla compressione del rischio di commissione del Reato presupposto.

2. METODOLOGIA VALUTAZIONE DEI RISCHI

I criteri utilizzati per la valutazione del rischio di commissione dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01 sono:

- **Potenzialità** = criterio “soggettivo” valutato in relazione a esperienza pregressa e storia della società, livello e articolazione dell’organizzazione e delle aree, complessità e “importanza” dei processi, professionalità ed esperienza delle funzioni preposte, attività di controllo, etc.

Il punteggio assegnato alla potenzialità è il seguente:

Punteggio	Descrizione
1	Bassa
2	Media
3	Alta
4	Molto Alta

- **Gravità** = criterio oggettivo valutato sulla base delle sanzioni (tipologia e quote) previste dal D.Lgs.231/01 in relazione ai reati presupposto.

•

Il punteggio assegnato alla gravità è il seguente:

Punteggio	Descrizione	Sanzioni (quote)	Sanzioni (Interdittive)	Esempio
1	Modesta	fino a 200	Non superiore a 6 mesi	Alcune fattispecie reati societari, etc.
2	Media	fino a 600	Non superiore a 1 anno	Alcune fattispecie reati societari, alcune fattispecie reati industria e commercio etc.
3	Alta	fino a 800	Fino a 2 anni	Le fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. 231/01)
4	Molto Alta	oltre 800	Non inferiore a 12 mesi	Le fattispecie di reati sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, le fattispecie di reati associativi o con finalità di terrorismo, etc.




Il punteggio utilizzato per ciascuna fattispecie di reato è il massimo tra quello ipotizzato per applicazione sanzioni pecuniarie (quote) e quello per le sanzioni interdittive applicabili.

L'attribuzione dei fattori di potenzialità e gravità consente di ottenere la valutazione del "Rischio Potenziale" ovvero indipendente dal sistema dei controlli interno (SCI) e dei protocolli adottati.



Rischio Potenziale = Potenzialità x Gravità

Punteggio	Descrizione
1	Basso
2	Basso
3	Basso
4	Medio
6	Medio
8	Medio
9	Elevato
12	Elevato
16	Molto elevato



Rischio Basso: il rischio di commissione del reato è basso. Tuttavia è possibile e opportuno prevedere interventi per un ulteriore riduzione del rischio o ambiti di miglioramento.

Rischio Medio: il rischio di commissione del reato è medio. Sono necessari progressivi interventi per portare il rischio ad un livello basso.

Rischio Elevato/Molto Elevato: il rischio di commissione del reato non è accettabile. Sono necessari interventi immediati per mitigare il livello di rischio. Le azioni devono essere completate nel più breve tempo possibile, con chiara attribuzione di responsabilità e risorse.



3. METODOLOGIA VALUTAZIONE SISTEMI DI CONTROLLI INTERNO

Il Sistema dei Controlli Interno (SCI) è determinato sulla base degli obiettivi di controllo soddisfatti dai presidi di controllo già esistenti e dai protocolli adottati.

Obiettivo di controllo	Descrizione	Esempio
Proceduralizzazione delle attività/processi sensibili e strumentali	Regolamentare l'attività a rischio, tramite apposite procedure, prevedendo opportuni punti di controllo	Procedure formalizzate e diffuse
Segregazione dei compiti e delle funzioni	Garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, prevedendo di assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo.	Doppia firma
Tracciabilità delle attività sensibili e strumentali ed assicurare la documentabilità dei controlli effettuati	Assicurare la verificabilità, la documentabilità di ogni operazione e transazione	Utilizzo del Sistema Informativo, supporto documentale/registrazioni
Formalizzazione del sistema organizzativo	Definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nei processi a rischio	Organigramma
Definizione, formalizzazione poteri autorizzativi e di firma	Prevedere una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese e una chiara formalizzazione del sistema delle deleghe interno.	

Agli obiettivi di controllo sono assegnate delle percentuali di "abbattimento" del rischio potenziale.

Rischio Residuo = rischio potenziale – rischio potenziale assoluto * (% abbattimento SCI)



Punteggio	Descrizione
da 0 a 3	Basso
da 4 a 8	Medio
da 9 a 12	Elevato
da 13 a 16	Molto Elevato

L'obiettivo a cui tende il sistema di controlli interno implementato è di mantenere i rischi a livello accettabile, ossia Rischio Basso.



4. METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni necessarie alle attività di risk assessment interno sono ottenute mediante:

- analisi dei documenti della Società;
- interviste condotte con i soggetti apicali e non;
- incontri e riunioni;
- attività di analisi e studio del materiale raccolto.

5. RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT

I risultati dell'attività di risk assessment sono riepilogate nel documento Analisi dei Rischi, allegato A al presente Modello.

6. CONCLUSIONI

Le metodologie descritte forniscono indicazioni sull'analisi del rischio di commissione del reato presupposto ex D.Lgs. 231/01 ma non esauriscono la volontà di Federfarmaco S.p.A. di svolgere un'ulteriore attività di compressione del rischio citato attraverso un continuo lavoro di risk assessment che verrà evidenziata (anche) attraverso il periodico aggiornamento del presente Modello.

Il lavoro di analisi del rischio non ha trascurato alcuno dei reati presupposto. Purtroppo alcuni reati non sono stati mappati all'interno dell'azienda poiché presentano caratteristiche tali che li rendono di difficile (se non impossibile) realizzazione ovvero alcuni processi aziendali non presentano caratteristiche tali da richiedere la valutazione del rischio di commissione del reato. La Società è conscia che quanto affermato potrebbe non corrispondere alla realtà nel breve e medio periodo (e ovviamente anche in riferimento a un lungo periodo) e determina, come già sottolineato, di impegnarsi con un programma finalizzato al continuo miglioramento dell'analisi del rischio e alla continua introduzione nell'organizzazione aziendale di presidi per minimizzare rischio, ad esempio: formazione del personale, nuove/aggiornate procedure scritte e relative registrazioni delle attività, revisione del sistema di deleghe, ecc.).

